

Roma, 11 Marzo 2020

Prot. D20/1704

Pubblicata il 01 aprile 2020

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale "i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

Visto

- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale” (G.U. del 04.03.2020 – Serie Generale n. 55);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio, 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. dell’08.03.2020 – Serie Generale n. 59);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. del 09.03.2020 – Serie Generale n. 62);

Considerato che

- il Fondo, al fine di garantire la profilassi richiesta dalle misure urgenti adottate dal Governo per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica, ha esigenza di procedere, in via preventiva e precauzionale, all’attività di sanificazione e disinfezione degli Uffici e dei locali del Fondo;
- è, pertanto, opportuno provvedere all’esecuzione di un intervento straordinario di sanificazione e disinfezione con prodotti presidi medici chirurgici, efficaci contro il COVID-19, di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020;
- è stato richiesto alla MAST S.p.A., attuale Affidataria del servizio di pulizia dei locali del Fondo, di presentare un’offerta preventivo per il relativo servizio da svolgersi entro tempi ristretti;

Dato atto che

- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell’ANAC, *“la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con il principio di tempestività e con quello di economicità dell’azione amministrativa, il Fondo ritiene di affidare il servizio alla “MAST S.p.A.”, in considerazione dell’offerta formulata in data 11 Marzo 2020 (Prot. D20/1703), sulla base:

- a) della rispondenza del servizio offerto alle urgenti e sopravvenute esigenze del Fondo;
- b) delle caratteristiche qualitative della prestazione;
- c) della congruità del costo del servizio offerto, per un importo complessivo pari ad € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) al netto di Iva, in ragione dei prezzi applicati ad altre Amministrazioni;
- d) dell'affidabilità dell'Operatore Economico;

Ritenuto

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla società "MAST S.p.A.", in considerazione della presenza a valere sul bilancio del Fondo di adeguato impegno di spesa nel capitolo "*Spese generali*", sottovoce "*AG 3.1.2 – Utenze e Servizi*";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare il servizio straordinario di sanificazione e disinfezione dei locali del Fondo per profilassi da COVID-19 alla "MAST S.p.A." (C.F./P.IVA: 07681460635), con sede con sede legale in Via Cinthia, n. 41 – 80126 Napoli (NA) e sede operativa in Via Salaria, n. 290 – 00199 Roma (RM) in Via G. Botero, n. 15 – 00179 (Roma) per un importo complessivo pari ad € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) al netto di IVA al 22%;
2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, altresì delegata alla firma del contratto ovvero alla sottoscrizione del preventivo per accettazione;
3. di generare lo SMART CIG per la suddetta procedura;
4. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;
5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto, ai sensi dell'Art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esonero dal prestare la cauzione definitiva.